

- (8) La Commissione ha riconosciuto la necessità di modificare la normativa sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura, chiarendo che queste norme si applicano solo alle fasi di ingrasso. Nel giungere a tale conclusione essa ha tenuto conto dell'esigenza di soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, della finalità di cui all'articolo 25 *terdecies* del regolamento (CE) n. 889/2008 mirante a dare la priorità agli alimenti presenti in natura, ove disponibili, e del parere dell'EGTOP.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 25 *terdecies* del regolamento (CE) n. 889/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle fasi di ingrasso, gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, sono nutriti con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1490

